



CITTA' DI TRAVAGLIATO PROVINCIA DI BRESCIA

Piazza Libertà, 2 – 25039 TRAVAGLIATO BS
Tel. 030/661961 Fax 030/661965 Cod. Fisc. 00293540175
Sito internet: www.comune.travagliato.bs.it
P.E.C.: protocollo@pec.comune.travagliato.bs.it

DELIBERA NUMERO 48 DEL 19/12/2023

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

ORIGINALE

Oggetto: CONFERMA DELLE ALIQUOTE DELL'ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF PER L'ANNO 2024.

L'anno **DUEMILAVENTITRE** il giorno **DICIANNOVE** del mese di **DICEMBRE** alle ore **20:30**, nella casa municipale e a seguire.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e provinciale, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri comunali. All'appello risultano

| Nominativo | Presente | Assente | Nominativo | Presente | Assente |
|-------------------------|----------|---------|-----------------------|-----------|----------|
| PASINETTI RENATO | X | | SILINI CLAUDIA | X | |
| BERTOZZI CHRISTIAN | X | | ORLANDI FRANCESCA | | X |
| TIRONI SIMONA | | X | MERLINI TIZIANA | X | |
| SANTI FAUSTO | X | | ALESSI PIERGIUSEPPE | X | |
| CHIARASCHI LUCIA ROMANA | X | | VERZELETTI STEFANO | | X |
| COLOSIO LUCA PIETRO | X | | TRUFFELLI ORIETTA | X | |
| MACULOTTI PATRIZIA | X | | BONASSI LORENZO CARLO | X | |
| BOSIS PAMELA | X | | ZINI FRANCESCA | | X |
| COMINARDI MASSIMO | X | | | | |
| <i>Totali</i> | | | | 13 | 4 |

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. **Dott. Renato Pasinetti** (Sindaco) assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza il Segretario Comunale **Dott.ssa Carmen Modafferi**, la quale, letta la trascrizione della registrazione, dà atto dell'insussistenza di fatti e circostanze che non emergano dalla trascrizione medesima.

**CONSIGLIO COMUNALE DEL 19/12/2023 PUNTO N. 6 ALL'ORDINE DEL GIORNO
OGGETTO: CONFERMA DELLE ALIQUOTE DELL'ADDIZIONALE COMUNALE
ALL'IRPEF PER L'ANNO 2024**

Sindaco: Punto numero 6 conferma delle aliquote dell'addizionale comunale all'Irpef per l'anno 2024 lascio la parola sempre all'assessore Chiaraschi.

Assessore Chiaraschi: Ecco anche questa è la conferma dell'Irpef come per il 22, conferma scusate dell'addizionale comunale dell'Irpef non dell'Irpef come il 22, e abbiamo i seguenti scaglioni, seguono gli scaglioni dell'Irpef: fino a 15.000 € 0,30 di aliquota di addizionale; da 15 a 28, 0,40; da 28 a 50.000, 0,50; oltre i 50.000 0,70. Poi si confermano le soglie di esenzione: i contribuenti ultrasessantacinquenni titolari di solo reddito di pensione pari o inferiore a 20.000 l'esenzione è riconosciuta anche nel caso in cui al predetto limite si aggiunga il solo reddito del fabbricato adibito ad abitazione principale delle sue pertinenze, l'importo di 20.000 € non costituisce franchigia; i redditi sempre esenti fino all'importo di 20.000 € derivanti di indennità di disoccupazione, mobilità, cassa integrazione corrisposte ai lavoratori dipendenti da parte dell'Inps o da altri enti, anche se erogati tramite il datore di lavoro; l'importo di 20.000 € ha sempre non costituisce franchigia.

Sindaco: Grazie. Domande o interventi su questo punto? Consigliere Truffelli, prego.

Consigliere Truffelli: Non dica che non le ha mai modificate. Volevo intervenire su queste perché la delibera è quella originaria quella delle istituzioni che è di 12 anni fa, forse andrebbe rivisto il reddito esente perché era fino a 20.000 € però son passati anche 12 anni, questo è il limite che avevamo fissato noi al tempo considerando com'era la situazione nel 2011, eravamo ancora in piena crisi e c'erano anche tanti lavoratori dipendenti che erano appunto in cassa integrazione, o avevano delle indennità di altro genere dalla disoccupazione, appunto la mobilità. Non so io farei un ragionamento visto che mi pare che diceva che con anche con la modifica che è stata fatta lo scorso anno, in forza del restringimento delle aliquote, quindi sa che a questo punto sarà la stessa cosa anche l'anno prossimo, dargli un occhio perché appunto per queste esenzioni ce l'hanno un po' in pochi, soprattutto quella dei redditi per disoccupazione, mobilità o altre indennità da parte dell'Inps o Inail o altri enti. Quindi questo come la delibera di prima, su questa ci asteniamo, però ecco metto lì un elemento che forse è opportuno tenere in considerazione per il bilancio dall'anno prossimo o comunque per la verifica, se c'è. Scusate mi è venuto un flash, se cambiano ... no, va all'anno prossimo comunque, dovessero cambiare le ... in corso d'anno? Ok, perché se ... perché se restringono le fasce di ma quindi devi rideliberare al di là del bilancio di adesso, bisogna rideliberare di nuovo, ecco magari in sede di verifica per la riduzione delle aliquote, chiedo che venga fatto un ragionamento su questo. Ok.

Sindaco: Bene, grazie. Mettiamo quindi in votazione il punto numero 6: conferma anche per quest'anno come per gli altri anni, lo dico delle aliquote dell'addizionale comunale all'Irpef per l'anno 2024, tranne poi naturalmente eventuali interventi di modifica che dovremmo fare per rapportare ai nuovi scaglioni che eventualmente, come quasi certo, entreranno in vigore nei prossimi mesi.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamato l'art.42 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267 (TUEL) e s.m.i.;

Attestato che sulla proposta della presente sono stati preventivamente acquisiti i pareri favorevoli, in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi dai Responsabili competenti ai sensi dell'art.49 del TUEL;

Vista la Legge 30 dicembre 2021, n. 234 (Legge di Bilancio 2022), pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale supplemento ordinario n. 310 del 31 dicembre 2021, che all'art. 1, comma 2, prevedeva una modifica degli scaglioni IRPEF, a partire dal 1° gennaio 2022, nel seguente modo:

| fino al 2021 | |
|---------------------------|----------|
| scaglioni IRPEF (in euro) | aliquota |
| fino a 15.000,00 euro | 23% |
| da 15.000,01 a 28.000,00 | 27% |
| da 28.000,01 a 55.000,00 | 38% |
| da 55.000,01 a 75.000,00 | 41% |
| oltre 75.000,00 | 43% |

| dal 2022 | |
|---------------------------|----------|
| scaglioni IRPEF (in euro) | aliquota |
| fino a 15.000,00 | 23% |
| da 15.000,01 a 28.000,00 | 25% |
| da 28.000,01 a 50.000,00 | 35% |
| oltre 50.000,00 | 43% |

Visto il comunicato del MEF del 17 febbraio 2022, relativo all'adeguamento delle aliquote dell'addizionale comunale all'IRPEF ai nuovi scaglioni, che recita:

“I Comuni nei quali per l'anno 2021 sono vigenti aliquote dell'addizionale comunale all'IRPEF differenziate per scaglioni di reddito hanno l'obbligo di adeguare le proprie aliquote ai nuovi scaglioni di reddito previsti per l'IRPEF dal comma 2 dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234 (legge di Bilancio 2022) entro il termine del 31 marzo 2022 o, in caso di scadenza successiva, entro il termine di approvazione del bilancio di previsione, come stabilito dal comma 7 dello stesso art. 1. Sul Portale del federalismo fiscale è disponibile la versione aggiornata del Simulatore per l'addizionale comunale all'IRPEF che tiene conto della riduzione, da cinque a quattro, degli scaglioni di reddito e può essere utilizzata dai Comuni per la simulazione degli effetti sul gettito dell'adeguamento delle aliquote ai nuovi scaglioni.”;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 29/03/2011 con la quale veniva prevista l'istituzione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche e approvato il relativo regolamento e determinata l'aliquota e la soglia di esenzione;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 35 del 22/06/2011 con la quale veniva determinata, a decorrere dall'anno 2011, la misura dell'addizionale comunale all'IRPEF;

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 48 del 29/12/2022 con la quale venivano approvate le aliquote per l'anno 2023;

Visto il comma 169 dell'art. 1 della Legge n. 296/2006, che recita: *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.”*;

Visto il paragrafo 3.7.5 del principio contabile applicato 4/2 allegato al D.Lgs. n. 118/2021 e s.m.i., che prevede che, in caso di modifica delle aliquote dell'addizionale comunale all'IRPEF, l'importo da accertare nell'esercizio di riferimento in cui sono state introdotte le variazioni delle aliquote e in quello successivo è riproporzionato tenendo conto delle variazioni deliberate e, in ogni caso, l'importo da accertare conseguente alle modifiche delle aliquote e della fascia di esenzione, o all'istituzione del tributo, non può essere superiore a quello risultante dall'utilizzo del simulatore fiscale disponibile sul portale del federalismo fiscale;

Visto il D.Lgs. n. 360/1998 e s.m.i., istitutivo dell'addizionale comunale all'IRPEF ed in particolare il comma 3 dell'art. 1 che recita: *“I comuni, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, possono disporre*

la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale di cui al comma 2 con deliberazione da pubblicare nel sito individuato con decreto del capo del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'economia e delle finanze 31 maggio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 5 giugno 2002. L'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico. La variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali. La deliberazione può essere adottata dai comuni anche in mancanza dei decreti di cui al comma 2.”;

Visto l'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997, relativo alla potestà regolamentare generale delle province e dei comuni;

Viste le simulazioni di gettito atteso elaborate con l'apposito applicativo messo a disposizione dei Comuni, da parte del Ministero dell'Economia e delle Finanze, sul sito <https://www.portaleferalismofiscale.gov.it>;

Visto il comma 8 dell'art. 14 del D.Lgs. n. 23/2011 e s.m.i., che recita: *“A decorrere dall'anno 2011, le delibere di variazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di pubblicazione sul sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del citato decreto legislativo n. 360 del 1998, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 20 dicembre dell'anno a cui la delibera afferisce. Le delibere relative all'anno 2010 sono efficaci per lo stesso anno d'imposta se la pubblicazione sul predetto sito avviene entro il 31 marzo 2011. Restano fermi, in ogni caso, gli effetti delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 169, della citata legge n. 296 del 2006.”*

Visto il comma 3 dell'art. 8 del D.Lgs. n. 175/2014, che recita: *“Ai fini della semplificazione delle dichiarazioni e delle funzioni dei sostituti d'imposta e dei centri di assistenza fiscale nonché degli altri intermediari, i comuni, contestualmente all'invio dei regolamenti e delle delibere relative all'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, sono tenuti ad inviare, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, ai fini della pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, i dati contenuti nei suddetti regolamenti e delibere individuati con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze di natura non regolamentare, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali. Restano ferme le disposizioni in ordine alla pubblicazione dei regolamenti e delle delibere che devono essere inseriti nella predetta sezione del Portale esclusivamente per via telematica.”*

Considerato il D.Lgs. relativo alla riforma fiscale 2024, approvato in via preliminare il 16/10/2023, che presenta la revisione della disciplina dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e, in particolare e limitatamente per l'anno 2024, una riduzione da quattro a tre degli scaglioni di reddito e delle corrispondenti aliquote progressive Irpef (nel dettaglio: 23% per i redditi fino a 28.000 euro, 35% per i redditi superiori a 28.000 euro fino a 50.000 euro e 43% per i redditi che superano 50.000 euro);

Atteso che l'Ente ha l'obbligo di determinare, entro il termine di approvazione del bilancio di previsione, ovvero il 31/12/2023, le aliquote dell'addizionale comunale all'IRPEF utilizzando gli scaglioni determinati ai fini IRPEF dalla Legge Statale vigente;

Considerato altresì che il suddetto D.Lgs. deve ancora effettuare il prescritto percorso parlamentare per poi essere approvato in via definitiva dal Governo e, soltanto a seguito di quest'ultima approvazione entrerà in vigore;

Visti:

il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. – TUEL;
il D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.;
il vigente Statuto Comunale;

con n. 10 voti favorevoli e n. 3 astenuti (*Alessi, Truffelli, Bonassi*) espressi in forma palese per alzata di mano dai n. 13 Amministratori presenti e votanti

DELIBERA

Di confermare, per le motivazioni in premessa, la tassazione dell'addizionale comunale all'IRPEF, con decorrenza 1° gennaio 2024 nel seguente modo:

| scaglioni IRPEF (in euro) | aliquota |
|---------------------------|----------|
| fino a 15.000,00 | 0,30% |
| da 15.000,01 a 28.000,00 | 0,40% |
| da 28.000,01 a 50.000,00 | 0,50% |
| oltre 50.000,00 | 0,70% |

Di confermare per l'anno 2024 le seguenti soglie di esenzione, come previsto dal Regolamento approvato con Deliberazione di Consiglio n. 21 del 29/03/2011 e s.m.i.:

- i contribuenti ultrasessantacinquenni titolari di solo reddito da pensione pari o inferiore ad euro 20.000 (euro ventimila/00). L'esenzione è riconosciuta anche nel caso in cui al predetto limite si aggiunga il solo reddito del fabbricato adibito ad abitazione principale e delle sue pertinenze. L'importo di euro 20.000 (euro ventimila/00) non costituisce franchigia;
- i redditi, fino all'importo di euro 20.000 (euro ventimila/00), derivanti da indennità di disoccupazione, mobilità e cassa integrazione, corrisposti a lavoratori dipendenti da parte dell'INPS o altri Enti, anche se erogati tramite il datore di lavoro. L'importo di euro 20.000 (euro ventimila/00) non costituisce franchigia;

Di prendere atto del gettito atteso così come estrapolato mediante il simulatore messo a disposizione dal Ministero dell'Economia e delle Finanze sul sito <https://www.portaleferalismi.fiscale.gov.it> come da allegato parte integrante del presente atto.

Di procedere, in seguito all'entrata in vigore della Legge di Bilancio, ad una ulteriore riunione di Consiglio, al fine di approvare una nuova Deliberazione che andrà a sostituire la presente, con l'introduzione delle modifiche riguardanti la riduzione del numero degli scaglioni di reddito ai fini IRPEF per la determinazione delle aliquote 2024;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Valutata l'urgenza imposta dalla volontà di concludere tempestivamente il procedimento con ulteriore votazione, con n. 10 voti favorevoli e n. 3 astenuti (*Alessi, Truffelli, Bonassi*) espressi in forma palese per alzata di mano dai n. 13 Amministratori presenti e votanti

DELIBERA

Di dichiarare la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4, del TUEL.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Sindaco
Dott. Renato Pasinetti

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Carmen Modafferi

Verbale firmato digitalmente
